



COMUNE DI SASSARI

Prot. n. 24398 del 16.2.2017

MOZIONE

DEL CONSIGLIERE FRANCESCO ERA

SU "ATTIVAZIONE DELLA COOPERAZIONE ATTRAVERSO LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CARTA DI INTENTI PER IL GEMELLAGGIO DELLA CITTÀ DI SASSARI CON LA CITTÀ DI CHISINAU"

ATTESO che il 15 ottobre 2016 veniva proposta la cooperazione tra la città di Sassari e la città di Chisinau capitale della Repubblica Moldava onde favorire il processo della conoscenza delle reciproche culture per il collegamento dei popoli, la fiducia e l'interesse reciproco e che la predetta capitale ha formalizzato per iscritto il proprio interesse in data 15 dicembre 2016 con nota a firma del Sindaco Dottor Dorin Chirtoaca protocollo n. 02-115/9106 allegata alla presente.

CHE tale proposta era orientata a valutare la manifestazione di interesse da parte della Città di Chisinau, alla cooperazione per attività di mero rilievo internazionale e per eventuali paternariati riguardanti i seguenti obiettivi:

- proposta di cooperazione orientata alla condivisione di principi e di intenti volti alla realizzazione di forme di consultazione e di collaborazione, da attuare mediante l'esercizio unilaterale delle proprie competenze, per la formulazione di proposte e prospettazione di problemi
- comuni quali ad esempio quelli sotto elencati:
 - lo sviluppo sostenibile economico e sociale nelle aree di frontiera;
 - lo sviluppo di reti di infrastrutture;
 - lo sviluppo delle smart city e innovazione,
 - la tutela ambientale e la gestione delle risorse naturali, la salute pubblica, l'inquinamento;
 - la prevenzione e la lotta al crimine organizzato;
 - l'immigrazione;
 - l'integrazione europea;
 - il sostegno al settore privato e l'assistenza allo sviluppo economico;
 - il trasferimento di conoscenze e know-how, compresa la formazione;
 - la cultura e gli scambi scolastici e universitari;
 - il Turismo.

CHE a seguito della esplicita ed espressa manifestazione di interesse ricevuta da parte della Città di Chisinau occorre la definizione degli intenti, si può proseguire nel percorso di attivazione dell'iter per il gemellaggio secondo la delibera del Consiglio comunale di Sassari richiamano le seguenti modalità:

- La Città di Sassari e la Città di Chisinau potranno favorire gli incontri tra i cittadini e le associazioni delle due città e, in relazione alle competenze di ciascuna collettività, sviluppare azioni di cooperazione e paternariati.
- Le parti potranno, di comune accordo, estendere la cooperazione ad altri ambiti.
- Ciascuna parte si impegna a favorire, per quanto necessario e secondo le proprie competenze, il partenariato tra attori culturali, sociali, della scuola, universitari, scientifici ed economici, dello sport e della sanità, pubblici o privati, con sede sul



COMUNE DI SASSARI

Prot. n. 24398 del 16.2.2017

proprio territorio.

Modalità di attuazione della cooperazione:

Le azioni di cooperazione sono individuate di comune accordo e nel rispetto delle specificità di ogni partner.

Esse possono assumere la forma, in particolare, di scambi di esperienze e buone prassi in settori di interesse comune, così come di supporto a scambi avviati dai diversi attori coinvolti. Le parti si impegnano ad attuare i progetti attraverso i propri organi e le proprie decisioni.

Cooperazione transfrontaliera:

Le parti possono prendere in considerazione di rispondere a bandi di programmi dell'Unione europea, in particolare nel quadro della cooperazione transfrontaliera.

Resta fermo che i Comuni continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente.

La legislazione italiana a tale proposito prevede i seguenti adempimenti interni:

Gli enti sub-regionali in Italia (i comuni e città metropolitane) sono tenuti a limitare l'oggetto dei gemellaggi alle attività di "mero rilievo internazionale", per una definizione delle quali si rimanda all'articolo 2 del D.P.R. del 31 marzo 1994, nonché a precisare, qualora il gemellaggio comporti spese, che esse non implicheranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dati i vincoli derivanti dalla legge finanziaria in vigore.

Anche in questo caso, il DAR è titolare della procedura, che è simile a quella prevista per le intese. Vale la regola del silenzio-assenso.

L'ente sub-regionale (Comune o Provincia) deve inviare:

- copia della delibera del Consiglio comunale o provinciale relativa al gemellaggio;
- testo del gemellaggio (solitamente denominato "gemellaggio"; in alternativa è possibile inviare il testo del giuramento della fraternità europea);
- obiettivi del gemellaggio (qualora non siano contenuti nella delibera del Consiglio comunale o provinciale);
- programma del gemellaggio (opzionale);

ai seguenti indirizzi:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali e autonomie locali - Via della Stamperia 8 - 00186 Roma;
- Ministero affari esteri - Segreteria generale - Unità per il sistema paese e le autonomie territoriali - Piazzale della Farnesina 1 - 00135 Roma;
- Regione di appartenenza del Comune o della Provincia che realizza il gemellaggio.

La delibera per il gemellaggio (effettuata dal Consiglio comunale o provinciale) rappresenta un documento in cui l'ente sub-regionale s'impegna a gemellarsi con un analogo ente estero, menzionato esplicitamente nel testo, secondo quanto dichiarato nella bozza di gemellaggio o di giuramento della fraternità europea (da allegare alla delibera stessa); [1] a costituire, generalmente, un comitato di gemellaggio, che includa rappresentanti delle amministrazioni locali e dei diversi settori componenti la comunità locale, quali l'economico, il sociale, il politico, etc.; a coprire



COMUNE DI SASSARI

Prot. n. 24398 del 16.2.2017

finanziariamente le spese conseguenti al gemellaggio, che non devono tuttavia comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comitato di gemellaggio, spesso formalizzato tramite delibera di Giunta o di Consiglio e presieduto dal Sindaco e da un Assessore delegato, si compone sia di esponenti delle Amministrazioni locali, sia delle varie componenti della cittadinanza attive in diversi settori (culturale, educativo, politico, economico, sociale, etc.), come scuole, associazioni, istituzioni, etc. Obiettivo del comitato è il pieno coinvolgimento dei cittadini e dell'opinione pubblica rispetto al gemellaggio, affinché esso non si limiti ad una collaborazione tra le Amministrazioni locali interessate. Ogni comitato di gemellaggio ha un proprio regolamento, formulato autonomamente dal Comune o dalla Provincia.

Il comitato agisce in piena autonomia nell'ambito del suo ruolo, presenta periodicamente relazioni sul proprio operato, organizza riunioni sia interne che pubbliche, redige il programma delle attività; è l'organo in grado di mobilitare le varie fasce di cittadini e di coordinare il complesso delle attività inerenti al gemellaggio verso gli obiettivi prefissati. Il comitato programma, organizza, gestisce le iniziative che concretizzano e rendono fattivo il gemellaggio e, contestualmente, sensibilizza la cittadinanza al gemellaggio stesso, rendendola consapevole e partecipe alle differenti iniziative. Ciascun ente sub-regionale stabilisce la composizione della propria delegazione.

Con il documento denominato "gemellaggio" le parti, due o più enti sub-regionali, si impegnano a favorire lo scambio reciproco su tematiche di comune interesse e cooperare in diversi settori, enunciati nel documento stesso, in accordo alla legislazione vigente nelle nazioni di appartenenza e agli obblighi comunitari (per gli stati facenti parte dell'Unione europea). Le aree al cui interno può essere resa fattiva la cooperazione possono essere molteplici, come ad esempio, l'ambito educativo, commerciale, turistico, culturale, etc.

Il testo del gemellaggio prevede solitamente la costituzione di un comitato di gemellaggio, ovvero, come sopra accennato, un gruppo di lavoro incaricato di rendere fattivo il gemellaggio stesso; ciascuna delle parti contraenti determina la composizione della delegazione.

Il documento include di norma una sezione concernente l'impegno, da parte delle parti, a sostenere spese per il sostegno delle attività necessarie per l'attuazione del gemellaggio ed indica il periodo di validità del gemellaggio, che è rinnovabile.

Il documento è firmato dalle massime autorità locali delle parti; in Italia esse sono rappresentate dal Sindaco, qualora l'ente sub-regionale sia un Comune, o dal Presidente della Provincia.

Nel caso dell'intesa, il documento denominato "intesa" o "protocollo di intesa" deve recare la firma del Presidente della Regione.

La cerimonia di gemellaggio, in occasione della quale viene sottoscritto il documento ufficiale del gemellaggio, sancisce il vincolo tra i due enti territoriali uniti dal gemellaggio, solitamente enfatizzato dalla lettura del giuramento della fraternità europea.



COMUNE DI SASSARI

Prot. n. 24398 del 16.2.2017

SI SEGNALE in fine la possibilità di aderire all'AICCRE, Sezione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (sito web: <http://www.aiccre.it/>), che fornisce assistenza in tutto l'iter del gemellaggio.

RILEVATO che pertanto è necessaria delibera del Consiglio comunale in tal senso;

SI IMPEGNA

- a trasformare il contenuto della presente mozione in deliberazione del Consiglio comunale finalizzata ad attivare la cooperazione internazionale anche attraverso gemellaggio con la Città di Chisinau conformemente agli obiettivi indicati nel testo che precede e dà mandato a Sindaco e Giunta di nominare il relativo Comitato di cooperazione ovvero di gemellaggio, previo esperimento delle procedure autorizzatorie in materia di cooperazione internazionale e gemellaggi presso le autorità ministeriali competenti.

Sassari 14 febbraio 2017



Firmatario il consigliere comunale Francesco Era. Illustrata dal consigliere Era.

**ILLUSTRATA, DISCUSSA E APPROVATA ALL'UNANIMITA'
DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 27 APRILE 2017**